

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

25° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(556) BO ed altri: Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 16, 18
BEVILACQUA (AN)	17
BISCARDI (Progr.-Feder.)	18
BORGIA (PPI)	18
COSTA (PPI)	18
FRIGERIO (Lega Nord)	17
LONDEI (Progr.-Feder.)	18
MAFFINI (Lega Nord)	17
MERIGLIANO (Forza Italia), relatore alla Commissione	16
SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	18

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	2, 5, 8
------------------	---------

BORGIA (PPI)	Pag. 5
BUCCIARELLI (Progr.-Feder.)	2
COSTA (PPI)	5
GUIDUCCI BONANNI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	7
MASULLO (Progr.-Feder.)	4
SCAGLIOSO (Progr.-Feder.), relatore alla Commissione	5
VEVANTE SCIOLETTI (AN)	2

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	8, 15, 16
BUCCIARELLI (Progr.-Feder.)	15
MERIGLIANO (Forza Italia)	15
PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali	15
PRESTI (AN), relatore alla Commissione ...	13

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1611.

Ricordo che nella seduta del 13 giugno scorso il senatore Scaglioso ha svolto la relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

VEVANTE SCIOLETTI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per sottolineare che il Gruppo di Alleanza nazionale condivide gli obiettivi generali del disegno di legge in discussione che tende a modificare la normativa vigente, che risale al lontano 1939, in considerazione anche dei progressi realizzati nel campo dell'informatica e della comunicazione, che hanno portato alla necessità di riclassificare i prodotti editoriali da sottoporre all'obbligo del deposito legale. Inoltre, è senz'altro apprezzabile il fatto che il disegno di legge n. 1611 abbia tratto spunto dalla più moderna legislazione europea.

Ritengo giusta ed opportuna sia la riduzione del numero delle copie da consegnare alle biblioteche sia la previsione di sgravi fiscali per le spese postali di trasmissione delle copie delle opere. Tuttavia prendo atto con rammarico del parere parzialmente contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per una paventata mancanza di copertura. Il mio auspicio è che tale parere possa essere superato mediante la presentazione di opportuni emendamenti.

Concludo il mio intervento ribadendo il parere favorevole del Gruppo che rappresento sul disegno di legge in esame.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, il Gruppo parlamentare che rappresento ha molto apprezzato il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame. Condivido molte delle considerazioni svolte dal relatore Scaglioso, che ringrazio per la relazione introduttiva, puntuale e attenta, che ha svolto nella seduta precedente. Debbo comunque lamentare la ristrettezza dei tempi con cui la Commissione procede all'esame di tale provvedimento.

Rispetto ad esso, infatti, sarebbe importante poter effettuare tutti i dovuti approfondimenti ed avere la possibilità, ad esempio mediante una audizione informale dei suoi rappresentanti, di acquisire gli orientamenti del gruppo di lavoro che da tanto tempo opera presso il Ministero. Se non sbaglia questo gruppo di lavoro è stato istituito con un de-

creto ministeriale fin dal 1987 e poi è stato rinnovato in tempi più recenti. Forse anche da un confronto con questo gruppo potrebbe essere soddisfatta la nostra esigenza di approfondimento delle varie questioni in discussione ancora irrisolte. Infatti, si è passati da una filosofia del deposito, propria della legge istitutiva, come attività censoria ad una impostazione del tutto diversa, come emerge dall'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, che prevede tra le finalità del deposito legale soprattutto quella della produzione e della diffusione dei servizi bibliografici, attività che tiene conto anche delle modificazioni intervenute a livello internazionale.

Come ho già detto, condivido molte delle considerazioni svolte dal relatore, come quella (certamente siamo figli del nostro tempo) che questo genere di lavoro potrà risultare più compiuto mediante i nuovi strumenti di conoscenza che si posseggono, anche se deve essere mantenuta la tradizione della documentazione cartacea. A prescindere dalle differenti situazioni, più o meno mature in alcuni settori, ritengo che un adeguamento della legislazione si imponga e che il testo al nostro esame rappresenti un notevole passo avanti.

Per questo motivo, annunciando il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare, auspico una sollecita approvazione del provvedimento da parte di entrambi i rami del Parlamento. E proprio al fine di non rallentare l'iter del disegno di legge non avanderò una richiesta formale di audire i rappresentanti del gruppo di lavoro operante presso il Ministero, pur augurandomi che possano intervenire dei chiarimenti da parte del Governo in relazione ad alcune questioni ancora irrisolte di cui mi accingo ad evidenziare le più rilevanti.

L'articolo 2 stabilisce, alla lettera *d*) del comma 1, che il deposito legale è finalizzato alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale. A mio avviso dovrebbe essere chiarita la portata della lettera *d*) anche in relazione alla lettera *b*) dello stesso articolo, che prevede tra le finalità anche quella della produzione e diffusione dei servizi bibliografici nazionali.

Inoltre mi domando se non sia necessaria una riflessione più attenta sulle norme previste dall'articolo 6, che riguarda le pubblicazioni ufficiali e le pubblicazioni edite con il contributo o il patrocinio pubblico. Il comma 1 si riferisce alla biblioteca della Camera dei deputati; il comma 2 configura un diverso regime di acquisizione dei documenti da parte della biblioteca del Senato (in sostanza a quest'ultima dovrebbe continuare ad affluire una documentazione più cospicua). A mio avviso occorre approfondire e chiarire i motivi che sottostanno alla scelta operata dall'articolo 6.

Ricordo che il provvedimento al nostro esame tende tra l'altro, e giustamente, mediante una nuova regolamentazione del deposito degli stampati e delle pubblicazioni, a ridurre il numero delle copie che gli editori sono tenuti a trasmettere e a concentrarle laddove possano soddisfare la finalità della produzione di servizi. Proprio per questo motivo ho apprezzato il fatto che sia stato stabilito che da parte del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri istituzioni si debba procedere ad una richiesta del materiale. Con la norma prevista dall'articolo 6 si vuole andare verso una differenziazione delle biblioteche dei due rami del Parlamento? Allora per quale motivo non si procede ad una vera e totale dif-

ferenziazione trasmettendo alla biblioteca della Camera solo le pubblicazioni di un certo tipo e le altre alla biblioteca del Senato? Questa lettura, per cui ad un ramo del Parlamento si manda una cosa e all'altro ramo quella stessa cosa più altre ancora, non so se sia frutto di una vera esigenza di programmazione o di richieste che non vedo poi come possano essere rese in termini di servizi, così come è nello spirito di questo provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 9, laddove si prevede un'ampia commissione per il deposito legale, devo dire, per non causare equivoci, che apprezziamo che tutti i soggetti coinvolti abbiano un luogo e una sede dove poter concentrare le iniziative, avendo così un ruolo preciso: ma non sarebbe il caso, di fronte ad un organismo assembleare così grande, di prevedere anche un organo esecutivo più snello, che possa via via adeguare le varie iniziative?

Non so se su queste tre questioni altri colleghi intendano intervenire con emendamenti: mi sembra infatti che questi problemi siano stati sollevati anche nella relazione. Peraltro, prima di formalizzare qualche proposta, vorrei sentire la risposta del Governo per conoscere in che modo intende procedere. Non formalizzo richieste di audizioni; andiamo pure avanti il più rapidamente possibile. Ma i punti di cui ho parlato mi sembrano comunque meritevoli di approfondimento e di eventuali emendamenti.

MASULLO. Mi permetto di fare un'osservazione, probabilmente legata alla mia personale biografia: è stato sempre motivo di mia sofferenza, come studioso napoletano, non aver mai trovato nella biblioteca nazionale di Napoli gli stessi strumenti sistematicamente raccolti nelle due biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. Ovviamente non si tratta di una rivendicazione campanilistica, bensì di un bisogno oggettivo legato sia alla storia che all'attualità. Alla storia, perchè sappiamo come questa riduzione a due delle cosiddette biblioteche nazionali centrali sia legata ad un disguido avvenuto durante il processo di formazione dell'unità d'Italia; non vi è motivo infatti perchè la biblioteca nazionale di Napoli, che era la biblioteca del grande Regno delle due Sicilie, sia tagliata fuori dal circuito di documentazione integrale della produzione libraria italiana. Quanto all'attualità, è noto che sulla biblioteca nazionale di Napoli gravita un bacino di larghissima ampiezza territoriale, che va dalla provincia di Napoli fino alla Sicilia: non si comprende quindi perchè Napoli, punto centrale di questo grande bacino d'utenza, debba essere privata della documentazione integrale di ciò che si pubblica in Italia.

Direi che la mia osservazione è rafforzata dal dettato dell'articolo 7 di questo disegno di legge, laddove si parla di invio alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche di una copia dei documenti strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica: sicchè si accentrerà a Roma il patrimonio bibliografico *in itinere* della cultura italiana, più il patrimonio bibliografico limitato all'area della scienza e della tecnica, mentre tutta un'altra area ne sarà sprovvista.

Vorrei quindi sottolineare, con la forza che è consentita alla debolezza della mia voce, l'esigenza di introdurre la biblioteca nazionale

di Napoli tra le biblioteche nazionali centrali destinatarie di questo deposito.

BORGIA. Desidero unire integralmente la mia voce a quella del senatore Masullo. La minore importanza che viene riconosciuta alla biblioteca nazionale di Napoli non è altro che un'offesa a tutta l'Italia del Mezzogiorno. Con voce debolissima di studioso dico che la cosa paventata veramente spaventa e che pertanto sarebbe bene tornare a più miti consigli.

COSTA. Non posso non associarmi agli autorevoli colleghi che mi hanno preceduto per significare che rischi come quelli paventati meritano di essere censurati, mentre devono essere continuamente esaltate le esigenze e le aspettative di un territorio che in fatto di cultura non è in difetto nemmeno oggi. Napoli e il suo territorio, infatti, costituiscono una delle zone culturalmente più vivaci di tutta l'Italia, sicchè non si riesce a comprendere come mai questi contenitori culturali, tanto importanti anche per la loro storia, non affiorino alla mente e al cuore di tutti gli italiani, nessuno escluso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIOSO, *relatore alla Commissione*. Ragioni di tempo non mi permettono di entrare nel merito degli ultimi interventi come vorrei. Tuttavia mi preme sottolineare che l'intento della proposta di legge è quello di non aggravare ulteriormente un certo tipo di discorso in ordine alle copie. Infatti uno degli elementi connotanti del disegno di legge è che il numero delle copie a disposizione per il deposito viene diminuito e purtroppo la proposta che viene avanzata tocca proprio questo passaggio forte del testo al nostro esame.

Sul piano generale torno a sottolineare il tentativo, che con questo disegno di legge si stia compiendo, di inserire il discorso italiano all'interno di un quadro europeo perchè, se non ultimi, lo eravamo quasi per quanto concerne il deposito legale. Ho avuto l'opportunità di utilizzare studi e ricerche in proposito e, come sempre accade, ho cominciato scherzando e mi ritrovo già con una mole non indifferente di materiali di documentazione. In particolare mi preme sottolineare da un lato i documenti prodotti sul piano europeo, ma più di tutti quelli prodotti dalla signora canadese Jeanne Lunn, che in effetti costituiscono il quadro di riferimento di questo nostro provvedimento, particolarmente per quanto riguarda due dei postulati sentiti come fondamentali per l'organizzazione del deposito legale.

Ciò che mi ha quantitativamente stupito sono i calcoli, i numeri emersi, perchè la mole di materiali che arriva alle biblioteche centrali di Firenze e di Roma è veramente enorme. Sono stati fatti dei calcoli che fanno toccare con mano la somma - economicamente parlando - che si viene a raggiungere. Statisticamente si parla di quarantamila volumi; e considerando una media di trentaduemila lire a volume, ognuno può fare personalmente i conti.

Devo dire che quando da studioso andavo a consultare questi materiali nella biblioteca toscana di Santa Croce, che era il mio punto di ri-

ferimento, non facevo queste considerazioni, non mi ponevo questi problemi. Del resto anche la senatrice Bucciarelli ha accennato in qualche modo a questo tipo di discorso, in ordine pure al peso economico che questa produzione porta con sè. Questa considerazione mi induce ad evidenziare un'altra finalità perseguita dal disegno di legge al nostro esame.

Mi sono reso conto, discutendo non con gli editori ma con i direttori delle biblioteche, siano provinciali o meno, che in molti casi il deposito legale si è configurato come un piccolo ma grande aiuto per la dotazione della biblioteca. Ritengo di dover fugare la preoccupazione manifestata da alcuni titolari o meno del deposito: dall'approvazione del testo sul deposito legale non conseguirà una contrazione nella spesa per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche. Questa stessa considerazione è stata fatta dall'associazione editoriale, che normalmente si preoccupa di tali questioni. A tale proposito desidero anche sottolineare le iniziative che sono state prese in preparazione e a margine di questo provvedimento: mi riferisco in particolare al coinvolgimento di 34 editori in una sperimentazione a cui ciascuno ha partecipato molto volentieri. Grazie ai bollettini informativi delle acquisizioni che saranno diffusi con puntualità dalle biblioteche, il mondo della editoria non potrà che trarre consistenti vantaggi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Come ho già sottolineato, il disegno di legge in esame ci mette al passo con la legislazione europea. Inoltre cerca di disciplinare, con spirito completamente diverso dalla normativa attualmente in vigore, il deposito legale, dando vita ad un rapporto molto proficuo con il mondo dell'editoria.

Durante la discussione non si è molto parlato della conservazione del materiale non librario (dischi, materiale cinematografico e televisivo, eccetera), in relazione al quale, a mio avviso, il disegno di legge al nostro esame assume una importanza notevole. Infatti, se per quanto riguarda i libri oggi gli studiosi possono venire a conoscenza, tramite i bollettini informativi, di tutto ciò che viene pubblicato in Italia, lo stesso vantaggio non si ha in relazione a tutto il resto, cioè al cinema, alla televisione e ai materiali che utilizzano altri supporti non cartacei. Quindi, nel portare avanti questo discorso bisognerà sottolineare anche tale aspetto. Oggi, quando si procede ad una ricerca è indispensabile avere a disposizione anche un altro tipo di materiale, che non si sa se sia disponibile e dove sia. Quindi, se le provvidenze che il disegno di legge in esame prevede per il materiale cartaceo dovessero essere tenute presenti anche per tutto il resto, probabilmente dovrebbe essere manifestata attenzione anche in questa direzione. Nella direzione, intendo, di bollettini o altro capaci di diffondere dati e informazioni per la conservazione e l'uso anche di materiali e documenti non cartacei.

Desidero fare un'ultima considerazione, anche in relazione alla biblioteca nazionale di Napoli. Mi sembra che il testo del disegno di legge contenga precise indicazioni nel senso dell'articolazione del servizio bibliotecario sul territorio, superando così l'ormai obsoleta concezione centralista dello Stato. A tale proposito voglio ricordare tutte le discussioni svoltesi a livello europeo proprio sull'accentramento, che porta a non tenere nella dovuta considerazione il problema della tutela e conservazione del libro e di altri materiali e soprattutto quello degli spazi.

Le indicazioni del provvedimento sono molto precise in tal senso e credo che meritino di essere evidenziate e condivise. Il tentativo di non fare delle due biblioteche centrali di Firenze e di Roma l'unico ed il solo punto di riferimento - in relazione, ad esempio, alle stampe degli spartiti musicali o ai testi legati alla letteratura infantile - è lodevole e credo che possa portare verso un decentramento effettivo.

GUIDUCCI BONANNI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo condivide le osservazioni del relatore Scaglioso e ritiene importantissimo l'iter del provvedimento in esame. In effetti, presso il settore dei beni librari del Ministero ha lavorato un gruppo di lavoro, a cui ho avuto anche la possibilità di partecipare per molti anni, che operava proprio nella direzione evidenziata dal relatore. Se si concentra una massa enorme di materiale presso le due biblioteche nazionali centrali (cioè Firenze e Roma, in questa dicotomia curiosa, come si è detto, dell'ascesa delle capitali) rispetto alle altre che godono anch'esse della denominazione nazionale, non si rende un servizio. L'istituto del deposito legale deve essere finalizzato all'esercizio di un servizio sul territorio.

Bisogna eliminare questo inutile agglomerato di materiale in due sedi e distribuirlo in quelle che rispecchiano le esigenze del territorio. Allora perchè non decidere, come è stato fatto in una prima esperienza, di dividere il materiale editoriale tra il centro-nord (Firenze) e il centro-sud (Roma), descrivendo i due settori e poi pubblicando insieme la bibliografia nazionale italiana? Si tratta di operazioni che possono essere realizzate solo se il materiale librario o qualunque altro materiale verrà rapidamente consegnato dagli editori direttamente agli istituti identificati dalla legge come aventi diritto. Al contrario, se questo materiale continuasse ad affluire in massa nelle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, andrebbe a finire che per due terzi non verrebbe descritto e rimarrebbe in attesa di una qualche sistemazione.

Non c'è motivo di continuare su questa strada: sono anni che noi ci battiamo affinché i materiali vengano distribuiti territorialmente a seconda delle materie cui afferiscono. Per esempio si sta già valutando l'idea che a Bologna confluisca tutto il materiale riguardante la letteratura giovanile; a Firenze i periodici o le tesi di dottorato; a Milano tutto ciò che riguarda la musica perchè in questa città c'è un istituto specializzato in tale settore. In sostanza va identificata una rete di istituzioni che possano descrivere tempestivamente il materiale depositato.

Per quanto riguarda poi la possibilità di disporre realmente di tale materiale, non a caso è stato istituito il servizio bibliotecario nazionale che, fornito di un efficiente sistema informatico, rappresenta una garanzia sufficiente rispetto all'esigenza di unitarietà a livello nazionale. Quindi, con una banca-dati e un indice nazionale, non c'è più la necessità di una effettiva divisione dei depositi: l'indice è propedeutico per iniziare finalmente un proficuo prestito interbibliotecario (la precedente farraginoso procedura comportava una perdita di tempo e consistenti spese). C'è la possibilità della trasmissione elettronica dei documenti, della posta elettronica, eccetera. Molte di queste cose sono già in fase di attuazione nelle nostre biblioteche e nelle città di Roma e di Firenze si sta svolgendo un esperimento positivo per dimostrare l'importanza di

un efficiente sistema informatico anche in relazione al servizio bibliotecario nazionale. Se questo provvedimento entrerà subito in vigore porterà effetti immediati, perchè l'esperienza volontaria che gli editori hanno compiuto con le biblioteche di Roma e Firenze è andato nel senso auspicato.

La bibliografia nazionale italiana, infatti, aveva un arretrato di descrizione di circa 40.000 volumi e ben undici mesi di arretrato temporale, ma ora si è rimessa in pari, tanto che dal prossimo mese di luglio uscirà un servizio speciale dedicato agli annunci di pubblicazione: prima che il libro esca, gli editori ci inviano notizia della sua stampa. Tutto questo riuscirà ad andare in porto solo se il rapporto diretto tra editoria e mondo delle biblioteche o degli istituti di raccolta verrà regolato con una normativa rapida, altrimenti rimarrà in vigore la vecchia legge con tutti i suoi problemi.

PRESIDENTE. Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 14 di martedì 4 luglio prossimo. Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1613 e .1649, rinviata nella seduta del 21 giugno scorso.

Comunico che il relatore ha presentato la seguente bozza di testo unificato dei due provvedimenti in titolo:

Art. 1.

(Attribuzione di autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali)

1. Al fine di avviare la sperimentazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti per il conferimento di autonomia agli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali, al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 12, primo comma, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) Discoteca di Stato istituita con regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, trasformata in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;».

3. Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi raccoglie, conserva, tutela e rende accessibili le registrazioni sonore e audiovisive che documentano la cultura, la storia, la società, le tradizioni popolari italiane, nonché la produzione straniera sonora e audiovisiva considerata di particolare rilievo e interesse. L'Istituto acquisisce copie delle registrazioni sonore, delle videoregistrazioni e dei documenti multimediali prodotti o distribuiti su licenza in Italia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme sul deposito legale.

2. In particolare, l'Istituto:

a) studia e definisce gli *standard* per il trattamento e la conservazione dei documenti sonori e audiovisivi, cura la gestione del catalogo nazionale automatizzato e fornisce informazioni sulle collezioni di documenti sonori e audiovisivi esistenti in Italia;

b) cura la produzione e la vendita della discografia e della videografia nazionale dei documenti sonori e audiovisivi prodotti e distribuiti in Italia;

c) diffonde la conoscenza del patrimonio sonoro e audiovisivo e collabora con le università, gli istituti culturali e gli istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di programmi e progetti comuni, stipulando a tal fine accordi e convenzioni.».

4. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Presso ciascun istituto centrale è costituito un comitato di istituto, composto da:

a) il direttore dell'istituto, che lo presiede;

b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio amministrativo;

c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.

3. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.».

5. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. Il comitato di istituto:

a) entro il 31 marzo dell'anno precedente quello di riferimento predisporre il programma di attività dell'istituto ed il bilancio preventivo;

b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento presenta al Ministro il rendiconto, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa;

c) formula proposte e pareri al direttore di istituto.

2. Il bilancio preventivo è approvato dal Ministro entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Il rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti.».

6. All'articolo 21 è soppresso il secondo comma e il terzo comma è sostituito dal seguente: «Con regolamento, emanato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa, secondo particolari criteri di trasparenza, accelerazione e semplificazione delle relative procedure.».

7. Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - 1. Sono istituiti quali organi del Ministero:

- a) il Museo di Brera di Milano;
- b) la Galleria degli Uffizi di Firenze;
- c) la Galleria Borghese di Roma, con la Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini e le Gallerie Corsini e Spada;
- d) il Museo di Capodimonte di Napoli.

2. Gli istituti di cui al comma 1 sono dotati di autonomia amministrativa e contabile, per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale.

3. L'Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze sono dotati dell'autonomia di cui al comma 2. Ad essi si applicano gli articoli 19, 20, 21 e 22.».

8. Il Ministro, sulla base di un costante monitoraggio sull'esercizio dell'autonomia da parte degli istituti e sull'efficienza dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 2, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulla attuazione della presente legge, in allegato al disegno di legge di bilancio. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni della presente legge in materia di autonomia possono essere estese ad altri istituti del Ministero.

Art. 2.

*(Servizi aggiuntivi presso gli istituti
del Ministero per i beni culturali e ambientali)*

1. I capi degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali concedono a soggetti privati, enti pubblici economici, associazioni, fondazioni, società, cooperative o consorzi, la gestione dei se-

guenti servizi aggiuntivi, unitamente agli spazi necessari al loro esercizio:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

c) accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica e fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici;

d) utilizzazione commerciale delle riproduzioni; gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, ivi compresi i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale; gestione delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali;

e) servizi di pulizia;

f) organizzazione di mostre e di altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

2. La concessione dei servizi di cui al comma precedente, di durata massima quinquennale e rinnovabile fino alla durata massima complessiva di 15 anni, è effettuata ai sensi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e può essere affidata anche ad un unico soggetto per tutti i servizi relativi a ciascun istituto.

3. È abrogato l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

4. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo da parte degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali affluiscono direttamente all'entrata del bilancio degli istituti stessi.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli anni 1996 e 1997, le spese annuali per il funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, per ciascuno degli istituti di cui alla presente legge sono determinate nell'ammontare indicato nella tabella A allegata alla presente legge e sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali; per gli anni successivi la relativa quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Per l'adeguamento strutturale e funzionale delle sedi e dei beni culturali assegnati agli istituti di cui alla presente legge, è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 150 miliardi, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per ciascuno degli istituti predetti, in ragione di lire 30 miliardi per il 1995 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, secondo quanto previsto nella tabella B.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 11,3 miliardi annui per il 1996 e il 1997, si provvede, quanto a lire 1,9 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1996 e 1997, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995; quanto a lire 3,5 miliardi, a carico del capitolo 1538 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali; quanto a lire 200 milioni, a carico del capitolo 1545 dello stesso stato di previsione; quanto a lire 3,7 miliardi a carico del capitolo 1534 e quanto a lire 2 miliardi a carico del capitolo 3033 dello stesso stato di previsione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a 30 miliardi nel 1995 e 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi 27 dicembre 1953, n. 956, 4 febbraio 1958, n. 27, 11 marzo 1967, n. 367, 27 maggio 1975, n. 190 e 7 marzo 1981, n. 74.

TABELLA A

(Art. 3, comma 1)

Spese per il funzionamento

(in miliardi di lire)

Museo di Brera	0,4
Galleria degli Uffizi	0,6
Galleria Borghese ed altre	0,4
Museo di Capodimonte	0,5
Biblioteca nazionale di Firenze	3,5
Biblioteca nazionale di Roma	3,5
Archivio centrale dello Stato	2,0
Istituto centrale beni sonori	0,4

TABELLA B
(Art. 3, comma 2)

Spese di adeguamento
(in miliardi di lire)

Istituto	1995	1996	1997	Totale
Brera	6	12	12	30
Uffizi	8	16	16	40
Borghese ed altre	4	8	8	20
Capodimonte	6	12	12	30
Bibl. naz. Firenze	1,5	5	5	11,5
Bibl. naz. Roma	1,5	3	3	7,5
Archivio c.d. Stato	1	1	1	3
Ist. naz. beni sonori	1,5	3	3	7,5
Totale ...	30	60	60	150

PRESTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero dare qualche chiarimento sulle modalità da me seguite nell'unificare i due provvedimenti al nostro esame, anche perchè mentre si procedeva sorvegliavano delle difficoltà.

In primo luogo, abbiamo evidenziato il carattere sperimentale dell'autonomia che viene concessa (amministrativa, contabile e gestionale) agli istituti oggetto del provvedimento, anche perchè, pur di fronte a una grande richiesta, non si poteva concedere l'autonomia in maniera indiscriminata, senza aver compiuto analisi e verifiche preventive. Quindi, il comma 1 dell'articolo 1 è stato rimodulato tenendo presente questa forte indicazione.

Abbiamo poi ritenuto opportuno elaborare il testo in forma di novella rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, norma fondamentale per quanto riguarda l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. In tal modo, invece di procedere per sovrapposizione, come spesso accade, abbiamo cercato di snellire la normativa senza fare aggiunte bensì modificando il dettato del decreto n. 805.

Così, per quanto riguarda ad esempio la Discoteca di Stato, al decreto del Presidente della Repubblica n. 805, all'articolo 12, dopo la lettera d), è stata aggiunta la seguente: «d-bis) Discoteca di Stato istituita con regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, trasformata in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;». In tal modo, abbiamo ripreso parte del disegno di legge n. 1613 affinché, al pari degli altri istituti autonomi, non fosse contem-

plata solo la conversione nominalistica, ma anche le funzioni assegnate all'istituto stesso.

Abbiamo inoltre ripreso le motivazioni fondamentali dell'autonomia, ma abbiamo anche previsto la modifica di certe strutture che nel tempo hanno dimostrato di essere troppo appesantite e il cui funzionamento non aveva la necessaria snellezza. Così, il consiglio di istituto viene denominato «comitato di istituto» (anche per non confonderlo con altro consiglio di istituto già presente all'interno del Ministero stesso) ed è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, dai direttori dei laboratori e dal capo del servizio amministrativo, nonché da due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro. Abbiamo anche voluto indicare quali sono i compiti del comitato di istituto, nel tentativo di snellire le funzioni: predisposizione del bilancio preventivo e del programma di attività, presentazione del rendiconto e formulazione di proposte e pareri al direttore di istituto.

Vengono quindi stabiliti i termini per l'approvazione del bilancio e definito l'organo preposto al controllo sul rendiconto, che è la ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali (oltre la Corte dei conti).

Il comma 7 dell'articolo 1 contiene poi l'indicazione specifica degli istituti ai quali viene concessa sperimentalmente l'autonomia, che sono: il Museo di Brera di Milano, la Galleria degli Uffizi di Firenze, la Galleria Borghese di Roma, con la Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini e le Gallerie Corsini e Spada, il Museo di Capodimonte di Napoli. Si stabilisce altresì che l'Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Ad essi si applicano gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805. Abbiamo deciso di inserire una norma chiara per quanto riguarda l'estensione affinché la sperimentazione non rimanesse fine a se stessa, ma si potesse fin d'ora offrire al Ministro gli strumenti per la verifica e per il controllo della effettiva funzionalità ed efficacia dell'autonomia concessa; infatti il monitoraggio sull'efficacia e l'efficienza dei servizi dati in concessione al privato potrà consentire, laddove se ne presenti la possibilità, di estendere l'autonomia anche ad altri tipi di musei, biblioteche, eccetera.

Entriamo ora nella parte più controversa. Sappiamo che il regolamento attuativo della «legge Ronchey» (decreto-legge n. 433 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 1993) non ha prodotto alcun esito in quanto, secondo i dati in mio possesso, nessun appalto è stato dato per il conferimento di servizi a privati. Dall'altro canto bisogna tener conto delle perplessità che ha suscitato l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Allora si è ritenuto opportuno riformulare organicamente l'intera materia, fermi restando i capisaldi della «legge Ronchey», in maniera tale che la normativa potesse offrire ai privati qualcosa di valido e appetibile, senza con ciò far sorgere il dubbio che si penalizzasse il servizio dell'istituto all'interno delle attività del Ministero per i beni culturali e ambientali. In sostanza, si è cercato di contemperare l'una e l'altra esigenza. Si è ritenuto che la «legge Ronchey»

non abbia prodotto effetti a causa della brevità del tempo di concessione dei servizi in essa previsto per il privato (quattro anni, anche se raddoppiabili), che certamente non rappresentava una offerta appetibile. Per questo motivo si è pensato di prevedere una durata massima di quindici anni, nel corso dei quali si possono svolgere tutti i passaggi, ivi compreso quello della rescissione del contratto.

Sempre in un'ottica di snellimento, si è pensato di far riferimento, per quanto riguarda le gare di appalto, alla normativa prevista a livello europeo.

L'articolo 3 del testo unificato contiene infine le disposizioni finanziarie che si sono dovute rideterminare, rispetto a quelle indicate nel disegno di legge presentato dal ministro Paolucci, sia per gli istituti che possedevano già una certa autonomia sia per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, in quanto si rendono necessarie maggiori dotazioni. Al testo unificato sono pertanto state allegate due tabelle che indicano analiticamente le spese per il funzionamento e le spese di adeguamento dei poli museali.

Per quanto riguarda il prosieguo dell'*iter* del provvedimento, propongo di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti per dare a tutti la possibilità di procedere ai necessari approfondimenti. Infine, invito gli onorevoli senatori a valutare l'opportunità di richiedere la rimessione del provvedimento alla sede redigente al fine di avere un maggior coinvolgimento di tutte le forze politiche attraverso la discussione in Assemblea di questo testo che procede ad una modifica strutturale della materia (purchè ciò non ne comprometta la sollecita approvazione).

PRESIDENTE. Senatore Presti, la Commissione valuterà questa sua proposta.

MERIGLIANO. Signor Presidente, intervengo brevemente per un chiarimento. Vorrei sapere se il testo predisposto dal relatore consente l'attribuzione di autonomia anche ad altri istituti che ne facciano richiesta (mi riferisco, ad esempio, all'Accademia di Venezia), oltre a quelli già previsti, purchè ciò avvenga senza oneri per lo Stato.

PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Senatore Merigliano, una commissione ministeriale si sta occupando di questo problema, cioè sta valutando la praticabilità di tale eventualità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a mercoledì 5 luglio alle ore 14.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, il relatore ha presentato un testo che non riguarda soltanto la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; si tratta di un ripensamento totale della materia sulla quale si è svolto il dibattito. Per questo motivo chiedo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 20 del 5 luglio, oppure a giovedì 6 luglio.

PRESIDENTE. Propongo allora che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato a giovedì 6 luglio alle ore 14.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

(556) BO ed altri: Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 556.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

MERIGLIANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 2.1 da me presentati al fine di sopperire alle esigenze della terza università di Roma, che sono state risolte in altro modo.

Presento peraltro un nuovo emendamento (1.1) che tende a ridurre il contributo da assegnare all'università di Urbino per il 1996 da 10 a 7 miliardi, in modo tale da consentire la realizzazione anche di altri interventi a carico dei fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Come ho detto, alcuni problemi dell'università di Roma sono già stati risolti per altra via e mi risulta che sia allo studio un progetto organico per l'erogazione di contributi alle università non statali.

Tengo a sottolineare che quella di Urbino è una università libera, che ha rifiutato più volte la statizzazione perchè è orgogliosa di sentirsi libera: è una università che ritengo necessaria anche per fare da contraltare alla università cattolica. Rinnovo pertanto l'invito ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, finalizzati ad interventi per le opere di edilizia.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «è assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, finalizzati» con le seguenti: «sono assegnate le somme di lire 10 miliardi per il 1995 e di lire 7 miliardi per il 1996, finalizzate».

1.1

MAFFINI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione sull'emendamento 1.1, nonchè sugli articoli 1 e 2 del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli anni 1995 e 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BEVILACQUA. Signor Presidente, inizialmente avevamo assunto una posizione ostile, come Gruppo, al disegno di legge al nostro esame in quanto si tentava di inserire una norma che ritenevamo non compatibile con la materia trattata dal testo. Prendiamo atto e manifestiamo apprezzamento per la decisione del relatore di ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 2.1, e pertanto non voteremo contro il provvedimento bensì ci asterremo.

FRIGERIO. In linea di principio non sono favorevole ad un contributo statale per una università non statale, sia pure legalmente riconosciuta. Tuttavia, in considerazione dell'alto prestigio di questo istituto plurisecolare, della proprietà tutta e soltanto comunale e provinciale, della gestione condotta secondo criteri di efficienza, con investimenti volti al costante adeguamento del servizio agli studenti, e tenuto conto anche della legge n. 243 del 1991 che già prevedeva per gli anni 1992 e 1993 finanziamenti per interventi in materia di edilizia, avviati e attualmente in corso, ritengo di poter accedere alla richiesta di rifinanziamento. Pertanto il mio voto sarà favorevole.

MAFFINI. Non credo di poter completamente condividere le motivazioni testè espresse per quanto riguarda la concessione delle attenuanti che giustificano il voto favorevole su questo provvedimento: quindi il mio voto sarà contrario.

BISCARDI. Signor Presidente, esprimo la mia soddisfazione per il ritorno al testo originario che ha dato luogo alla richiesta della sede deliberante per questo provvedimento, e quindi per il ritiro da parte del relatore degli emendamenti 1.0.1 e 2.1.

Credo che la questione del rapporto tra università libera e università di Stato non sia pertinente alla situazione dell'università di Urbino, anche per la funzione laica che ha svolto nel corso della sua storia. Pertanto esprimo un voto doppiamente convinto a favore di questo provvedimento.

LONDEI. Giunti alla conclusione, mi auguro definitiva, di questa vicenda, ringrazio i colleghi che sono intervenuti, in modo particolare i colleghi Bevilacqua, Frigerio e Biscardi, e annuncio che la mia forza politica voterà a favore di questo provvedimento.

BORGIA. Consideriamo altamente positiva la conclusione di questa vicenda, anche per l'alta qualità dell'istituzione universitaria di Urbino. Pertanto il Gruppo del Partito popolare voterà a favore del provvedimento.

COSTA. Essendo fra i firmatari del disegno di legge, potrei essere esonerato dal dichiarare la mia opinione al riguardo. Mi preme però affermare che, nel momento in cui tutte le forze presenti in Parlamento condividono l'idea di una sorta di competizione tra scuola libera e scuola statale, non per sacrificare quest'ultima ma anzi per esaltarla e per mettere i vari comparti nella situazione di poter concorrere, sia pure con logiche e ottiche diverse, ma con efficienza, economicità ed efficacia, alla formazione delle nuove generazioni italiane, non posso non essere soddisfatto per il lavoro che questa Commissione si accinge a concludere e per il risultato finale favorevole a questo provvedimento.

SALVINI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Sono lieto di vedere questa convergenza di opinioni. In un primo tempo, pur riconoscendo il carattere speciale dell'università di Urbino, ero preoccupato che non venissero a soffrirne le università statali, in particolare certe università nascenti come la terza università di Roma. Mi sembra però che una «blindatura» in tal senso sia stata realizzata, quindi non posso che associarmi all'auspicio dell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,40.